



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI STATO "ANDREA MANTEGNA"

SEDE LEGALE VIA FURA, 96 C.F. 98092990179 - 25125 BRESCIA

TEL. 030.3533151 – 030.3534893 FAX 030.354612

BSIS031005@istruzione.it www.istitutomantegna.gov.it



Prot. n. 7751/C16b

Brescia, 8 gennaio 2016

Al personale docente neoassunto a tempo indeterminato

CIRCOLARE N. 51

OGGETTO: Personale docente ed educativo neoassunto a tempo indeterminato – Attività di formazione

La Legge 107/15, art. 1, cc 115 – 120, ha profondamente innovato l'istituto del periodo di formazione e di prova cui è tenuto il personale docente ed educativo neo assunto a tempo indeterminato. Il DM 850/15, emesso ai sensi della L. 107/15, art. 1, c. 118, e la nota del 5 novembre 2015, prot. AOODGPER 36167, regolamentano anche le attività formative che rivestono carattere di obbligatorietà, devono essere finalizzate al consolidamento delle competenze professionali e, poiché ne sono parte integrante, non possono essere rinviate o anticipate ma devono essere svolte contestualmente al servizio in periodo di formazione e di prova. Nel percorso del periodo di formazione e di prova il docente tutor riveste un ruolo fondamentale nei confronti del neo assunto a tempo indeterminato, in quanto è il tutor che ha il compito di accoglierlo nella comunità professionale, favorire la sua partecipazione ai diversi momenti della vita della scuola, progettare in modo collaborativo -anche attraverso l'elaborazione, la sperimentazione e la validazione di risorse didattiche e/o di attività progettuali- i momenti di reciproca osservazione, esercitare ogni forma di ascolto, consulenza e collaborazione utile alla crescita professionale.

Per loro natura le attività di formazione destinate ai docenti neo assunti devono essere personalizzate e, a tale scopo, l'interessato traccia, con la collaborazione del tutor, un bilancio di competenze iniziale utilizzando il modello che sarà reso disponibile sull'apposita piattaforma INDIRE e di cui si allega una bozza fornita dall'USR Lombardia. Tale bilancio, attraverso l'analisi critica dei punti di forza e di debolezza del profilo professionale, permette di delineare un progetto formativo coerente con i bisogni del docente e dell'istituzione scolastica e di costruire un patto per lo sviluppo professionale che sarà sottoscritto dal Dirigente scolastico e dal docente neo assunto. Al termine del periodo di formazione e di prova un nuovo bilancio di competenze permetterà di valutare il percorso attraverso la registrazione dei progressi e consentirà di ipotizzare sviluppi successivi.

In caso di differimento della presa di servizio (ex L. 107/15, art. 1, commi 98-99) il periodo di formazione e di prova può essere svolto nell'anno scolastico di decorrenza giuridica della nomina presso l'istituzione scolastica statale ove docenti o personale educativo prestano servizio su supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche. **Per l'anno scolastico 2015/16 gli interessati dovranno inviare apposita istanza di autorizzazione al Dirigente dell'Ambito Territoriale della provincia presso cui prestano servizio che dovrà emettere specifica autorizzazione.** La normativa attualmente vigente non prevede nulla osta in uscita dalla provincia sede della nomina a tempo indeterminato per chi ha differito la presa di servizio per nomina a tempo determinato in una provincia diversa, pertanto richieste in tal senso non potranno essere prese in considerazione. I docenti con contratto a tempo indeterminato in Lombardia che abbiano differito la presa di servizio con supplenza annuale, o sino al termine

delle attività didattiche, in una provincia di regione diversa si atterranno alle indicazioni dell'ufficio territorialmente competente. I docenti che hanno differito la presa di servizio, essendo in possesso di nomina a tempo determinato in una provincia della Lombardia devono presentare l'apposita domanda di autorizzazione (di cui si allega il modello) presso la scuola sede di servizio che provvederà a protocollarla e conservarla agli atti. L'Istituzione scolastica provvederà, su specifica richiesta del Dirigente dell'Ambito Territoriale competente, a trasmettere comunicazione ufficiale con i dati di tutti i docenti e del personale educativo interessati al periodo di formazione e di prova che prestano servizio nell'Istituzione scolastica. La trasmissione delle informazioni relative ai docenti in periodo di formazione e di prova dovrà avvenire attraverso il modello allegato nei modi e nei tempi indicati dai singoli Ambiti Territoriali della Lombardia.

I docenti neoassunti sono invitati a contattare il Dirigente scolastico per la predisposizione del patto per lo sviluppo professionale entro il giorno 20 gennaio 2016: i patti dovranno essere sottoscritti entro il giorno 25 gennaio 2016.

Di seguito, come previsto dalla la nota del 5 novembre 2015, prot. AOODGPER 36167, si informano i docenti interessati circa *le caratteristiche salienti del percorso formativo, gli obblighi di servizio professionali connessi al periodo di prova, le modalità di svolgimento e di valutazione:*

Come stabilito nell'articolo 2 del DM 850/15 sono *tenuti ad effettuare il periodo di formazione e di prova:*

a. i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, e che aspirino alla conferma nel ruolo;

b. i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;

c. i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo.”

L'articolo 3 del del DM 850/15 specifica i servizi utili ai fini del periodo di formazione e di prova:

1. Il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche.

2. Sono computabili nei centottanta giorni tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni di congedo ordinario e straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti. Va computato anche il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza.

3. Sono compresi nei centoventi giorni di attività didattiche sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell'azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.

4. In caso di differimento della presa di servizio, anche nell'ipotesi di cui all'articolo 1, comma 98, della Legge, il periodo di formazione e prova può essere svolto, nell'anno scolastico di decorrenza giuridica della nomina, anche presso l'istituzione scolastica statale ove è svolta una supplenza annuale o sino al termine del servizio, purché su medesimo posto o classe di concorso affine ai sensi del comma 6. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per il personale scolastico

5. Sino alla ridefinizione delle classi di concorso e comunque per l'anno scolastico 2015/2016, il periodo

di prova nei casi di cui al comma 4 può essere svolto, su istanza dell'interessato e dietro specifica autorizzazione del dirigente dell'ambito territoriale competente, anche sulla base dei seguenti criteri:

- a. la supplenza su posto di sostegno per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria è valida indifferentemente ai fini dello svolgimento del periodo di prova su posto di sostegno per la scuola dell'infanzia o primaria;*
- b. la supplenza su posto di sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo grado è valida indifferentemente ai fini dello svolgimento del periodo di prova su posto di sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo grado;*
- c. per le classi di concorso, la supplenza è valida sullo specifico grado di istruzione e in considerazione della corrispondenza degli insegnamenti impartiti con quello relativi alla classe di concorso di immissione in ruolo.*

6. Per i soggetti di cui ai commi 4 e 5, l'attività di formazione di cui all'articolo 6 è comunque svolta con riferimento al posto o alla classe di concorso di immissione in ruolo.

Gli articoli dal 6 all'11 del DM 850/15 dettagliano le attività di formazione di seguito sintetizzate:

L'impegno complessivo richiesto ai docenti neo assunti è pari ad almeno 50 ore, aggiuntive rispetto agli ordinari impegni di servizio. Le attività formative previste per il periodo di prova saranno organizzate nelle seguenti quattro fasi:

a. due incontri organizzati dall'amministrazione con durata complessiva di non più di sei ore: un primo incontro propedeutico nel corso del quale si dovranno per illustrare le modalità generali del percorso di formazione, il profilo professionale atteso, le innovazioni in atto nella scuola, ecc.; un secondo incontro conclusivo di restituzione e valutazione;

b. incontri progettati e proposti a livello territoriale che devono tener conto dei bisogni formativi espressi dai docenti neo assunti. Ciascun docente dovrà seguire obbligatoriamente almeno un incontro della durata di tre ore dedicato ai bisogni educativi speciali e alla disabilità e altre nove ore, suddivise in tre incontri di tre ore ciascuno, su tematiche a scelta tra le diverse proposte del livello territoriale. Gli incontri devono proporre contenuti strettamente attinenti all'attività didattica e utilizzare metodologie laboratoriali, ad esempio scambio professionale, ricerca-azione, ecc.. Nella progettazione di tali incontri sarà prevista l'elaborazione e la produzione di documentazione che, una volta validata dal coordinatore del laboratorio, dovrà essere inserita dal docente neo-assunto nel portfolio professionale disponibile sull'apposita piattaforma INDIRE. Le attività laboratoriali verteranno sulle seguenti aree trasversali che potranno essere articolate e/o integrate con tematiche emerse dalla rilevazione dei bisogni nei diversi contesti territoriali e nelle diverse tipologie di insegnamento:

- risorse digitali e loro impatto sulla didattica;
- gestione della classe e problematiche relazionali;
- valutazione didattica e valutazione di sistema;
- bisogni educativi speciali;
- contrasto alla dispersione scolastica;
- inclusione sociale e dinamiche interculturali;
- orientamento e alternanza scuola-lavoro;
- buone pratiche nelle didattiche disciplinari;

c. attività tra pari di osservazione reciproca da svolgersi nella sede di servizio in collaborazione con il docente tutor. A tali attività devono essere dedicate almeno 12 ore che devono comprendere la progettazione preventiva, il confronto e la rielaborazione dell'esperienza. Le attività tra pari non si devono limitare all'osservazione del lavoro d'aula ma possono e devono comprendere la sperimentazione e la validazione di risorse didattiche e/o di attività progettuali disegnando un quadro complessivo dei diversi aspetti della professionalità docente;

d. formazione on line di durata complessiva pari a venti ore che verrà erogata dall'apposita piattaforma

INDIRE e che prevede:

- analisi e riflessioni sul percorso formativo;
- elaborazione di un portfolio professionale che documenti progettazione, realizzazione e valutazione delle attività;
- compilazione dei questionari di monitoraggio delle diverse fasi del percorso formativo;
- ricerca durante il percorso formativo di materiali, risorse didattiche, siti dedicati, ecc..

Gli incontri propedeutici sono in fase progettuale, gli Ambiti territoriali competenti trasmetteranno la calendarizzazione degli stessi. La piattaforma INDIRE non è ancora attiva, non appena disponibili verranno fornite tutte le indicazioni operative relative alla formazione on line e all'accesso all'ambiente dedicato.

L'articolo 4 del del DM 850/15 specifica i criteri per la valutazione del personale docente in periodo di formazione e di prova:

1. Il periodo di formazione e di prova è finalizzato specificamente a verificare la padronanza degli standard professionali da parte dei docenti neo-assunti con riferimento ai seguenti criteri: a. corretto possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche, con riferimento ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti; b. corretto possesso ed esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali; c. osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti la funzione docente; d. partecipazione alle attività formative e raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previsti.

2. Ai fini della verifica di cui al comma 1, lettera a), il dirigente scolastico garantisce la disponibilità per il docente neo-assunto del piano dell'offerta formativa e della documentazione tecnico-didattica relativa alle classi, ai corsi e agli insegnamenti di sua pertinenza, sulla cui base il docente neo-assunto redige la propria programmazione annuale, in cui specifica, condividendoli con il tutor, gli esiti di apprendimento attesi, le metodologie didattiche, le strategie inclusive per alunni con bisogni educativi speciali e di sviluppo delle eccellenze, gli strumenti e i criteri di valutazione, che costituiscono complessivamente gli obiettivi dell'azione didattica, la cui valutazione è parte integrante della procedura di cui agli Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per il personale scolastico articoli 13 e 14. La programmazione è correlata ai traguardi di competenza, ai profili culturali, educativi e professionali, ai risultati di apprendimento e agli obiettivi specifici di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti e al piano dell'offerta formativa.

3. Ai fini della verifica di cui al comma 1, lettera b), sono valutate l'attitudine collaborativa nei contesti didattici, progettuali, collegiali, l'interazione con le famiglie e con il personale scolastico, la capacità di affrontare situazioni relazionali complesse e dinamiche interculturali, nonché la partecipazione attiva e il sostegno ai piani di miglioramento dell'istituzione scolastica.

4. Ai fini della verifica di cui al comma 1, lettera c), costituiscono parametri di riferimento il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 ed il regolamento dell'istituzione scolastica.

5. Ai fini della verifica di cui al comma 1, lettera d), si rinvia a quanto disposto all'articolo 5.

L'articolo 13 del del DM 850/15 definisce le procedure per la valutazione del periodo di formazione e prova:

1. Al termine dell'anno di formazione e prova, nel periodo intercorrente tra il termine delle attività didattiche - compresi gli esami di qualifica e di Stato - e la conclusione dell'anno scolastico, il Comitato è convocato dal dirigente scolastico per procedere all'espressione del parere sul superamento del periodo

di formazione e di prova.

2. Ai fini di cui al comma 1, il docente sostiene un colloquio innanzi al Comitato; il colloquio prende avvio dalla presentazione delle attività di insegnamento e formazione e della relativa documentazione contenuta nel portfolio professionale, consegnato preliminarmente al dirigente scolastico che lo trasmette al Comitato almeno cinque giorni prima della data fissata per il colloquio. L'assenza al colloquio, ove non motivata da impedimenti inderogabili, non preclude l'espressione del parere. Il rinvio del colloquio per impedimenti non derogabili è consentito una sola volta.

3. All'esito del colloquio, il Comitato si riunisce per l'espressione del parere. Il docente tutor presenta le risultanze emergenti dall'istruttoria compiuta in merito alle attività formative predisposte ed alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente neo-assunto. Il dirigente scolastico presenta una relazione per ogni docente comprensiva della documentazione delle attività di formazione, delle forme di tutoring, e di ogni altro elemento informativo o evidenza utile all'espressione del parere.

4. Il parere del Comitato è obbligatorio, ma non vincolante per il dirigente scolastico, che può discostarsene con atto motivato.

L'articolo 14 del del DM 850/15 disciplina la valutazione del periodo di formazione e prova:

1. Il dirigente scolastico procede alla valutazione del personale docente in periodo di formazione e di prova sulla base dell'istruttoria compiuta, con particolare riferimento a quanto disposto agli articoli 4 e 5, e al parere di cui all'articolo 13. La documentazione è parte integrante del fascicolo personale del docente.

2. In caso di giudizio favorevole sul periodo di formazione e di prova, il dirigente scolastico emette provvedimento motivato di conferma in ruolo per il docente neo-assunto.

3. In caso di giudizio sfavorevole, il dirigente scolastico emette provvedimento motivato di ripetizione del periodo di formazione e di prova. Il provvedimento indicherà altresì gli elementi di criticità emersi ed individuerà le forme di supporto formativo e di verifica del conseguimento degli standard richiesti per la conferma in ruolo. Nel corso del secondo periodo di formazione e di prova è obbligatoriamente disposta una verifica, affidata ad un dirigente tecnico, per l'assunzione di ogni utile elemento di valutazione dell'idoneità del docente. La relazione rilasciata dal dirigente tecnico è parte integrante della documentazione che sarà esaminata in seconda istanza dal Comitato al termine del secondo periodo di prova. La conseguente valutazione potrà prevedere:

- a. il riconoscimento di adeguatezza delle competenze professionali e la conseguente conferma in ruolo;*
- b. il mancato riconoscimento dell'adeguatezza delle competenze professionali e la conseguente non conferma nel ruolo ai sensi della normativa vigente.*

4. Nel caso del manifestarsi di gravi lacune di carattere culturale, metodologico-didattico e relazionale, il dirigente scolastico richiede prontamente apposita visita ispettiva

Cordiali saluti e buon lavoro.

Il Dirigente scolastico

Giovanni Rosa